

COMUNE DI
VALERA FRATTA
Provincia di Lodi

**REGOLAMENTO PER IL
SERVIZIO TAXI E
NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

D.C.C. N. 35 DEL 28/10/1999

ARTICOLO 1 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di noleggio con autovettura (successivamente chiamato servizio) è quello che assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza.

Per servizio di taxi e di noleggio con conducente si intende quello esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di veicoli (autovetture) muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità delle Leggi vigenti.

ARTICOLO 2 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina prevista dalle norme comunitarie, dalla Legge quadro dello Stato n.21 del 15.01.1992 e dalla Legge Regionale n.20/95.

ARTICOLO 3 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15.01.1992 n.21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle Imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985 n.443.

- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori in tutte le forme previste dal codice civile.

4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio.

In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato.

In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n.21.

ARTICOLO 4 CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.
2. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992 n.21.
4. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi, l'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

ARTICOLO 5 NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

Ai sensi dell'art.8 comma 1 della Legge 15.01.1992 n.21 il Responsabile del procedimento è competente al rilascio delle autorizzazioni nel numero massimo assentito dalla Provincia di Lodi ex art.7 L.R. 20/95.

ARTICOLO 6 RICONOSCIBILITÀ' DELLE VETTURE

Le autovetture in servizio devono essere contraddistinte da un contrassegno, sul quale deve essere riportato il numero della licenza e di targa. Il contrassegno sarà collocato in modo visibile a mezzo di apposita targa o autoadesivo.

ARTICOLO 7 OPERATIVITA' DEL SERVIZIO

Il servizio opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

ARTICOLO 8 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE EX ART.4 COMMA 4 LEGGE 21/92

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede alla nomina di un'apposita Commissione consultiva così composta:

- a) dal sindaco o suo delegato;
- b) dal comandante o da altro membro della polizia municipale che funge anche da segretario, o da altro impiegato com.le nominato dal Sindaco o suo delegato;
- c) da due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
- d) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei lavoratori del noleggio maggiormente rappresentative a livello locale;
- e) da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti;
- f) da un rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap.

2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali, la Commissione sarà preventivamente consultata dalla Giunta Comunale.
5. La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.
6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

ARTICOLO 9 REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani od equiparati titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada, come elencato nell'art.6 comma 2 Legge 21 del 15.01.1992, e che rispondano ai seguenti requisiti di idoneità:

- a) non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
- b) non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a). Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo avente efficacia riabilitativa.
- c) essere iscritti al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio provinciale come stabilito dall'art.9- comma 1 L.R. n.20 del 15.04.1995.

ARTICOLO 10

ACCESSI ALLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

1. L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto dalla Camera di Commercio.
2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ARTICOLO 11

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 12

CONTENUTI DEL BANDO

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni istruttorie da parte dell'amministrazione comunale;

f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità in leasing del veicolo.

ARTICOLO 13 TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio è assegnato il seguente punteggio:

- a) laurea punti 3;
- b) diploma di maturità punti 3;
- c) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente punti 2 a semestre fino al massimo di otto semestri;
- d) residente punti 4;

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano di età. Qualora anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

ARTICOLO 14 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La Giunta Comunale, approvata la graduatoria di merito provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato con determinazione del Responsabile del Servizio:

2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.

3. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi altra attività.

ARTICOLO 15

VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

ARTICOLO 16

TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessant'anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Il trasferimento dell'autorizzazione comunale di esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al gruppo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3. Il Responsabile del procedimento dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;

b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;

c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.9.

4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

ARTICOLO 17 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche definite dalla Giunta comunale tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 85 D.Lgs.n.285/92 e 244 D.P.R. n.495/92.

ARTICOLO 18 INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

ARTICOLO 19 ACQUISIZIONE DELLA CORSA

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o sede del vettore.

2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione della corsa mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

ARTICOLO 20

COMPORAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO

Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro;
- h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

ARTICOLO 21

COMPORAMENTO DEGLI UTENTI

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;

d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

ARTICOLO 22 COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'articolo 10.

ARTICOLO 23 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ARTICOLO 24 TRASPORTO HANDICAPPATI

Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ARTICOLO 25 TARIFFE

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

2. La Giunta comunale, su proposta della Commissione di cui all'articolo 8 e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio.

ARTICOLO 26 TASSAMETRO

1. I veicoli adibiti al servizio taxi sono dotati di tassametro omologato.
2. I guasti al tassametro devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

ARTICOLO 27 LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DI VETTURE IMPIEGATE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

La Giunta comunale autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno.
- b) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto sia di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

ARTICOLO 28 RECLAMI

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la Giunta Comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

ARTICOLO 29 ADDETTI ALLA VIGILANZA

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli uffici ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n.689.

ARTICOLO 30 IDONEITA' DEI MEZZI AL SERVIZIO

1. La polizia municipale può disporre, qualora vi siano fondate motivazioni, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dal Ministero dei Trasporti e dal presente Regolamento.
2. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'articolo 15 comma 1, è rilasciata previo nulla osta della polizia municipale.
3. Le procedure di cui ai commi 1) e 2) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.
4. E' fatto obbligo di sottoporre ogni sei mesi le autovetture adibite al servizio al controllo dei gas di scarico previsto dall'art.5 L.R. 16.12.1991 n.36 secondo le modalità ivi descritte.

ARTICOLO 31 SANZIONI

Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per le seguenti violazioni:

- a) violazione dell'articolo 4, comma 3, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
- b) violazione dell'articolo 6, comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;

- c) violazione dell'art.10 - 2 comma per la mancata a bordo del mezzo del certificato di iscrizione a ruolo;
- d) violazione dell'art.15 - 1 comma per la mancata vidimazione annuale dell'autorizzazione;
- e) violazione dell'art.18 - 2 comma per la mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine ivi previsto;
- f) violazione degli obblighi di cui all'art.20, comma 1 punti d)g)h)i) e comma 2 da a) ad f);
- g) mancata segnalazione dei guasti al tassmetro prevista all'art. 26 comma 2;
- h) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali cui indirizzare i reclami, come previsto dall'art.28 comma 2.

Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertatore una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 107 del r.d. 3 marzo 1934 n.383.

La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

La violazione delle prescrizioni di cui all'art.3 della L.R. 15.04.1995 n.20, comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La sospensione è disposta dal Sindaco sentita la commissione consultiva comunale di cui all'art.4, quarto comma, della Legge n.21/92 (art.8 del presente Regolamento);

L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell'arco di un quinquennio, ai sensi del quarto comma, comporta la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La decadenza è dichiarata con provvedimento del Sindaco.

Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivano da mancata o carente sorveglianza di questi ultimi.

ARTICOLO 32 IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni sono irrogate nel rispetto della vigente normativa e in particolare di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n.689 e successive modificazioni e dalle leggi regionali n.90 del 05.12.1983 così come modificato dalla L.R. 04/06/1984 n.27.

ARTICOLO 33
SINDACATO REGIONALE SULLE DELIBERAZIONI
COMUNALI

Il presente Regolamento e tutti gli atti adottati dal Consiglio comunale in materia di servizi pubblici non di linea sono sottoposti alla preventiva approvazione della Giunta Regionale della Lombardia.